



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PARCHI E GIARDINI PER IL PERIODO DAL 01.02.2022 AL 17.04.2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z5B35024D2**

*Nr. Progr.*

**69**

*Data*

**01/02/2022**

*Proposta*

**80**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 01/02/2022

*ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

OGGETTO:  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PARCHI E GIARDINI PER IL PERIODO DAL  
01.02.2022 AL 17.04.2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE E  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z5B35024D2

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG: Z5B35024D2

Dato atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara che prevedono l'accorpamento dei servizi tecnici manutentivi esterni e il servizio di spazzamento e pulizia parchi e giardini, è stata richiesta disponibilità alla Cooperativa Sociale Jolly Service Onlus, per quanto riguarda lo svolgimento del servizio di spazzamento e pulizia parchi e giardini, per il periodo **dal 01.02.2022 al 17.04.2022**.

Visto che il servizio di cui in oggetto prevede 18 ore settimanali per il corrispettivo orario per operaio livello A1 di euro 19,88/h oltre il costo orario per automezzo APE per spazzamento di euro 1,68/h.

Visto l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio di spazzamento e pulizia parchi e giardini e rilevato che la Cooperativa Sociale Jolly Service, mediante indagine di mercato, ha offerto uno sconto percentuale del 1 %.

Considerato che la somma di € 4.225,12 (oneri della sicurezza compresi), per l'importo contrattuale, oltre IVA 22% per complessivi € 5.154,89 trova copertura al cap. 9531/101 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.15.004 Titolo 1 Missione 9 Programma 3 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Visto l'art.37 del d.lgs nr. 50/2015 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Dato atto che l'importo di contratto non supera l'importo di € 5.000,00 previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Vista la certificazione DURC protocollo INAIL\_29919556 con scadenza 03/03/2022 dal quale si rilava la regolarità contributiva della Cooperativa Jolly Service;

Visto il D.Lgs. 50/2016.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il vigente regolamento di Contabilità.

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste da Decreto Sindacale n. 25 del 27.07.2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2021 che ha prorogato i termine di approvazione del bilancio 2022 al 31.03.2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'11.02.2022 con la quale si è provveduto a approvare il PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio 2022;

### **D E T E R M I N A**

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo interamente richiamati, per il periodo dal **01.02.2022 al 17.04.2022**, il servizio di pulizia e spazzamento parchi e giardini, alla Cooperativa Sociale Jolly Service Onlus con sede in Via Cavalese n. 1 – 20010 Canegrate (Mi) – P.I. 13101930157, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per un importo contrattuale di € 4.225,12 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA 22% per complessivi € 5.154,89;
2. di impegnare la somma di € 4.225,12 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA 22% per complessivi € 5.154,89 al cap. 9531/101 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.15.004 Titolo 1 Missione 9 Programma 3 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
3. di dare atto che tale spesa non soggiace ai limiti di cui all'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;
4. di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 17.04.2022;
5. di dare atto che il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla di presentazione delle stesse al protocollo comunale;
6. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa opposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Giuseppe Sanguedolce Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;
9. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area LL.PP.  
*Arch. Giuseppe Sanguedolce*

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 01/02/2022

Allegato: Capitolato Speciale d'Appalto



## **COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**Città Metropolitana di Milano**

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - [www.comune.bustogarolfo.mi.it](http://www.comune.bustogarolfo.mi.it)

### **AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

*servizio di pulizia e spazzamento parchi  
e giardini pubblici periodo dal 01.02.2022 al  
17.04.2022*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

# TITOLO I

## SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO PARCHIE E GIARDINI PUBBLICI

### **Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente appalto sono i seguenti:

- Raccolta dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle aree indicate nell'allegata planimetria, con frequenza trisettimanale da effettuarsi entro le ore 12.00 indicativamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;
- Pulizia con frequenza bisettimanale dell'area antistante la Sala Consiglio all'interno del parco comunale;
- Pulizia e disinfezione dei servizi igienici pubblici del Parco Comunale di via Tagliamento, con frequenza trisettimanale, indicativamente lunedì, mercoledì e venerdì;
- Pulizia e disinfezione dei servizi igienici pubblici di Piazza Mercato: 1 volta/settimana il giorno precedente (giovedì) lo svolgimento del mercato settimanale.

### **Art. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO**

Periodo dal 01.02.2022 al 17.04.2022.

I corrispettivi dei servizi sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, all'espletamento dei servizi in affidamento a perfetta regola d'arte, per n. 1 addetto munito di regolare mezzo, ad esclusione dell'Imposta su Valore Aggiunto, nella misura di legge.

I pagamenti dei servizi dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti di contabilità e comunque entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di presentazione della relativa fattura, a condizione che la stessa sia corredata dalla documentazione comprovante il corrispettivo richiesto.

Il corrispettivo orario per operaio livello A1 ammonta a euro 19,88/h al lordo di sconto del 1 %.

Il costo orario per automezzo APE per spazzamento ammonta a euro 1,68/h al lordo di sconto del 1 %.

### **Art. 3 - INTROITI CONSEGUENTI AI SERVIZI**

Gli eventuali introiti e ricavi provenienti dalla vendita dei materiali raccolti saranno di esclusiva competenza della ditta, mentre i contributi erogati da Enti Pubblici, Associazioni, Consorzi, privati e sanzioni amministrative, saranno di esclusiva competenza del Comune o Ente delegato senza possibilità alcuna di rivalsa da parte dell'appaltatrice.

### **Art. 4 - PERSONALE IN SERVIZIO**

Per l'espletamento dei compiti delegati, la ditta appaltatrice dovrà assumere il personale previsto nelle prescrizioni tecniche di espletamento dei singoli servizi. La ditta appaltatrice dovrà osservare, nei riguardi del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese private esercenti i servizi di nettezza urbana e simili, ivi compresi gli eventuali accordi in sede locale di contrattazione decentrata.

In particolare la ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare personale a conoscenza dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività e informata sui contenuti del

documento di valutazione redatto ai sensi della Normativa Vigente. Dovrà inoltre assoggettare il personale in servizio alle visite periodiche e alle vaccinazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti in materia.

Il personale in servizio, dovrà indossare e conseguentemente dovrà essere dotato, di indumenti e presidi antinfortunistici previsti dal contratto nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibirsi obbligatoriamente a richiesta da parte del personale comunale addetto alla vigilanza ed anche da parte dell'utenza del servizio.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà mantenere in servizio un contegno corretto e dovrà uniformarsi alle disposizioni, presenti e future, emanate dalle autorità in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dall'affidataria.

L'affidataria si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

#### **Art. 5 - COMUNICAZIONI PERIODICHE**

La ditta appaltatrice si impegna a comunicare al Comune:

- A fine servizio:
  - o i quantitativi raccolti;
  - o breve nota sui servizi con evidenziati i problemi riscontrati;
  - o proposte tecnico-operative ed economiche alternative.
  - o I dati necessari alla compilazione della scheda di rilevamento provinciale della produzione rifiuti (ex legge 21/93).
  - o redazione dello schema-tipo per la compilazione del MUD per ogni comune servito, con frequenza non definita tutto ciò che si ritiene opportuno per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi in gestione.

#### **Art. 6 - PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE**

Per i servizi di spazzamento manuale o altri interventi di pulizia delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico, l'affidataria in accordo con l'Ente Appaltante dovrà predisporre un apposito piano sperimentale secondo le indicazioni fornite da predetta amministrazione, costituito da un progetto tecnico dettagliato con le indicazioni di tragitti, frequenze, attrezzature e personale utilizzato, nonché descrizione sommaria delle metodologie degli interventi.

Inoltre dovrà indicare una dettagliata analisi dei costi elaborata.

Detto progetto, se approvato, assumerà carattere sperimentale fino a definizione del servizio definitivo, da determinarsi entro e non oltre sei mesi dall'attivazione del servizio stesso.

Nella determinazione del prezzo di servizio dovranno essere considerate le seguenti variabili predeterminate:

- Il costo del personale, dovrà essere determinato sulla base dell'effettivo servizio sul territorio comunale interessato comprensivo dei tempi di trasferimento tra il cantiere ed i luoghi d'intervento che massimo dovrà essere compreso nei 30 minuti.
- All'impiego orario del personale, dovrà corrispondere all'utilizzo di mezzi adeguati e richiesti per gli interventi e per la mobilità.
- Non sono ammessi presunti costi di smaltimento diversi.
- Nella determinazione del costo del personale dovrà essere rispettato l'inquadramento contrattuale relativo alle qualifiche specifiche richieste e conseguenti retribuzioni degli addetti impiegati.
- Per il servizio in parola è ammesso un incremento di costo forfettario per la fornitura del materiale di consumo (scope, sacchi, reggi sacchi, pale, rastrelli, soffiatori, ecc.) determinato nella misura massima dello 1% del costo orario unitario.
- In caso di mancato servizio, sia totale che parziale, l'Amministrazione appaltatrice

potrà detrarre i costi corrispondenti all'intervento non espletato, determinati in fase di analisi, maggiorati del 10% o richiedere interventi sostitutivi di pari importo. Quanto non determinato dal presente capitolato sarà oggetto di appositi separati accordi tra le parti.

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DEL CANTIERE**

L'appaltatore deve indicare la persona a cui viene affidata la direzione del cantiere. L'appaltatore rimane responsabile nei confronti del committente dell'operato del proprio rappresentante. Il direttore del cantiere deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori.

### **Art. 2 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

Compete all'appaltatore:

- a) l'organizzazione del cantiere, l'impiego di mezzi d'opera, l'attuazione delle opere provvisoriale, nonché l'adozione di quanto previsto dalla normativa vigente in salvaguardia della sicurezza delle sue maestranze impiegate, di quelle delle ditte subappaltatrici e dei terzi, estranei al cantiere, appartenenti agli operatori dell'impianto, che per motivi di funzionalità dello stesso dovessero interagire col cantiere ( in questo caso sarà fornito al Direttore di cantiere l'elenco degli stessi con specificate qualifica, mansioni, operazioni e percorsi);
- b) la custodia e l'immagazzinamento dei materiali, la fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali e quant'altro indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.
- c) l'osservanza delle prescrizioni relative al Capitolato Speciale d'Appalto – Parte II;
- d) provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei residui e di quanto altro non utilizzato nelle opere;
- e) provvedere alla custodia di tutte le attrezzature e mezzi d'opera messi eventualmente dati in locazione dall'Ente Appaltante
- f) provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni mettendo in atto le relative misure di sicurezza
- g) l'obbligo all'effettuazione di tutte le prove e operazioni di collaudo in corso d'opera che la DL ritenesse opportuno.

### **Art. 3 - CONSEGNA DEI LAVORI/SERVIZI**

L'Ente Appaltante comunicherà' all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori/servizi. Della consegna verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla D.L. e dall'appaltatore. Al giorno fissato per la consegna l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto, con personale, attrezzi, strumenti e materiali idonei per eventuali verifiche. In tale occasione l'Appaltatore dovrà prendere attenta visione di tutti gli elaborati scritti e grafici di progetto insieme al Direttore Lavori, e formulare eventuali riserve scritte, da riportare sull'apposito verbale. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori/servizi, gli verrà assegnato un perentorio termine di 3 gg, trascorso il quale, l'Ente Appaltante avrà diritto a risolvere il contratto, incamerando la cauzione provvisoria versata, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

All'atto della consegna dei lavori/servizi l'Appaltatore dovrà rendere noto i nominativi e le qualifiche del personale preposto all'assistenza dei lavori in cantiere.

#### **Art. 4 - INIZIO DEI LAVORI/SERVIZI**

I lavori dovranno avere inizio entro 3 gg dalla data della Consegna dei lavori. Dovrà essere redatto apposito verbale. L'Appaltatore dovrà alla data di inizio lavori rendere noti i nominativi e le rispettive qualifiche professionali di tutti i prestatori d'opera.

#### **Art. 5 - DISCORDANZA NEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'appaltatore dovrà darne comunicazione al direttore dei lavori non appena venutone a conoscenza e comunque prima di avere attuato la prestazione, restando la scelta della soluzione riservata alla D.L.

#### **Art. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO**

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di disporre il piano di sicurezza in conformità a quanto previsto dalla Normativa Vigente e si deve far carico di utilizzare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero a qualsiasi titolo collaborare con gli stessi.

Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal suddetto piano di sicurezza e le eventuali modificazioni dello stesso in itinere di contratto, sono a completo carico della ditta appaltatrice, in quanto previsti nella determinazione dei costi d'appalto. La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare il nominativo o i nominativi del responsabile della sicurezza designati.

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare in linea generale la piena osservanza delle norme dettate dalla Normativa Vigente nel corso della durata della convenzione.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI AGGIUNTIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà ottemperare e osservare, sotto la sua completa responsabilità, alle leggi, norme e regolamenti vigenti, in materia di contratti pubblici, in materia di sicurezza, in materia di igiene e simili.

Sarà tenuto inoltre a formulare riserva sui documenti amministrativi in relazione a disposizioni del direttore lavori in contrasto con le leggi vigenti.

In particolare l'Appaltatore si intende obbligato:

- a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- a manlevare e tenere indenne l'Ente Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

#### **Art. 8 - PENALI**

In caso di ritardo o irregolarità nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente, il Comune applicherà le seguenti penali:

- da un minimo di € 50 (euro cinquanta) ad un massimo di € 500 (euro cinquecento) per disfunzioni di servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza di articolati contrattuali relativi al decoro ed all'immagine del servizio, comunque a fatti non compromissori dei servizi stessi;

- da un minimo di € 100 (euro cento) ad un massimo di € 1.000 (euro mille) per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza di articolati contrattuali relativi alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio, comunque a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengono previste l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità di da parte dell'Ente Appaltante di determinare penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione alla Cooperativa, a mezzo posta certificata PEC, presso la sede operativa alla quale la Cooperativa avrà facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni ed in assenza nel termine assegnato che non potrà essere superiore a quindici giorni, di giustificazioni alle contestazioni ritenute idonee dal Comune.

In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi sopraccitati normali di contestazione e/o controdeduzione, l'Ente Appaltante, potrà effettuare segnalazioni telefoniche verbali al responsabile di zona della Ditta appaltatrice in caso di specifico rifiuto, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del successivo art. 14, formalizzando successivamente le procedure di contestazione.

L'applicazione delle penali avverrà automaticamente al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.

E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell'importo della penale pagata dal contraente.

In ogni caso il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 20% del valore del contratto, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento ad uno degli obblighi dallo stesso previsti.

Lo stesso, comunque, si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- a) cancellazione della Cooperativa dall'Albo delle Cooperative sociali;
- b) perdita di uno dei requisiti di ammissione alla procedura di scelta del contraente;
- c) mancato utilizzo nelle prestazioni lavorative affidate di persone svantaggiate nel numero convenuto;
- d) sopravvenuta incapacità a contrattare con la p.a. da parte della Cooperativa;
- e) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- f) ricorso a subappalto non autorizzato;
- g) violazione di uno o più obblighi a carico degli appaltatori prescritti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto G. approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013;
- h) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art.317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- i) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

l) la conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il conferimento di incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del contraente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.

m) violazioni di uno degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010

In ogni caso la risoluzione per inadempienza della Cooperativa, comporterà l'incameramento del deposito cauzionale oltre alla possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni ed il divieto per la Cooperativa inadempiente di concludere nuovi contratti con il Comune di Busto Garolfo

#### **Art. 10 – SOSTITUZIONE IN DANNO**

Qualora la Cooperativa in sede di esecuzione del servizio ritardi od ometta di adempiere ad una delle prestazioni essenziali, il responsabile comunale della gestione del contratto, previa diffida scritta, od in caso di somma urgenza a prescindere da tale diffida, potrà disporre di far eseguire l'operazione anche da altra ditta a spese e danno dalla Cooperativa.

#### **Art. 11 – RECESSO UNILATERALE**

Per gravi e giustificati motivi, la Cooperativa o il Comune potranno recedere dal contratto, con preavviso scritto da comunicare all'altra parte almeno tre mesi prima della data del recesso.

Il recesso da parte del Comune comporterà per il medesimo il pagamento alla Cooperativa delle prestazioni eseguite e di un'ulteriore somma pari al 5% del corrispettivo contrattuale che eventualmente la Cooperativa poteva ricevere per la restante durata del contratto, a titolo di rimborso forfettario per il lucro cessante.

Il recesso dell'affidatario comporterà l'escussione della cauzione da parte del Comune.

#### **Art. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE**

Alle condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Cooperativa dovrà prestare, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, dell'importo netto del corrispettivo contrattuale, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, dell'integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della Cooperativa, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Cooperativa.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Cooperativa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della Convenzione.

E' ammessa la presentazione della garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

COOP SOCIALE  
JOLLY SERVICE ONLUS  
Via Cavalese, 1 - 20019 CANEGRATE (MI)  
Tel. 0331.400.925 - Fax 0331.747.654  
CCTAA R.I. MI 129527/0000 - REA MI 1616765  
Part. IVA 13101930157  
Iscr. Albo Cooperative A124893